



PROVINCIA DI VERONA

Settore ambiente – Servizio gestione rifiuti

U.O. Rifiuti Speciali

OGGETTO: Rinnovo dell'iscrizione della ditta Impresa Chesini s.n.c. di Chesini Ernesto e Figli al n. 69 del Registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.

determinazione n. 4301/12 del 1 ottobre 2012

Decisione Il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona¹:

1. rinnova l'iscrizione della ditta Impresa Chesini s.n.c. di Chesini Ernesto e Figli, con sede legale in Via Trento n. 16 nel comune di Pescantina (VR) e sede operativa in Via Monte Baldo snc nel comune di Pescantina (VR), al numero 69 del Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
2. da atto che la ditta è autorizzata ad esercitare le operazioni di recupero di rifiuti previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998² a decorrere dall'11 aprile 2012 fino al 10 aprile 2017;
3. da atto che la ditta è ammessa a svolgere l'attività di recupero di rifiuti con la tipologia, le caratteristiche e i quantitativi riportati nella comunicazione di rinnovo pervenuta in data 10 gennaio 2012³.

Fatto Con nota del 20 gennaio 2010⁴ la Provincia di Verona ha assegnato alla ditta Impresa Chesini s.n.c. di Chesini Ernesto e Figli il numero 69 di iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano un'attività di recupero di rifiuti in regime semplificato, per l'impianto sito nel comune di Pescantina (VR) in Via Monte Baldo snc.

Con nota del pervenuta in data 10 gennaio 2012⁵ la ditta Impresa Chesini s.n.c. ha presentato comunicazione di rinnovo dell'iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano un'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in

¹ L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'art. 75 del vigente statuto della Provincia e gli art. 28 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del settore ambiente, obiettivo 1, azione 3.

² Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i. (d.m. 05/02/1998).

³ Acquisita al n. 2421 del 10 gennaio 2012 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁴ Iscritta al n. 5918 del 20 gennaio 2010 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁵ Acquisita al n. 2421 del 10 gennaio 2012 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

procedura semplificata.

Con nota del 22 febbraio 2012⁶ ho chiesto alla ditta Impresa Chesini s.n.c. di adeguare, entro la data dell'8 aprile 2012, le garanzie finanziarie relativamente alla polizza assicurativa RC Inquinamento e alla polizza fidejussoria.

Con nota del 6 aprile 2012⁷ la ditta Impresa Chesini s.n.c. ha chiesto proroga al 10 gennaio 2013 per la trasmissione delle garanzie finanziarie adeguate.

Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria⁸ effettuata da personale del settore Ambiente di questa Provincia, si fonda sulla verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla disciplina tecnica contenuta nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

Obblighi La ditta Impresa Chesini s.n.c. di Chesini Ernesto e Figli è tenuta a svolgere l'attività di recupero secondo la comunicazione inviata, in particolare:

- 1) la ditta, entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, deve adeguare le garanzie finanziarie alle indicazioni della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1543 del 31 luglio 2012⁹;
- 2) la ditta deve svolgere l'attività di trattamento di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto integrale delle disposizioni dettate dalla Parte IV, Titolo I, Capo V, del decreto legislativo n. 152/2006, dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 186/2006, nonché secondo la citata comunicazione di rinnovo dell'iscrizione al n. 69 del Registro provinciale delle impresa che effettuano un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, che di seguito si schematizza:

Tipologia rifiuti		Attività di recupero		Caratteristiche materie prime/prodotti ottenuti
Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.	Codice C.E.R.	Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.	Sigla	Paragrafo d.m. 05/02/1998
7.1	10.13.11 17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.08.02 17.01.07 17.09.04 20.03.01	7.1.3 a)	R5-R13	07.01.04

⁶ Iscritta al n. 19481 del 22 febbraio 2012 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁷ Acquisita al n. 39886 del 12 aprile 2012 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁸ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i..

⁹ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1543 del 31 luglio 2012 "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. Modifica della DGRV n. 2229 del 20.12.2011" (d.G.R.V. n. 1543/2012).

Tipologia	Sigla	Quantità annua di rifiuti trattati	Quantità istantanea massima di rifiuti stoccabili
7.1	R5-R13	90'000 t – 60'000 m ³	10'500 t – 7'000 m ³
Totale		90'000 t – 60'000 m³	10'500 t – 7'000 m³

- 3) la ditta deve accertare che i rifiuti in entrata all'impianto, che nel nuovo catalogo europeo dei rifiuti abbiano la “voce specchio” con un codice definito pericoloso, siano accompagnati da apposita dichiarazione del produttore che ne attesti la provenienza e le caratteristiche;
- 4) devono essere rispettate le quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 4 al d.m. 05/02/1998;
- 5) la ditta deve garantire che la provenienza dei materiali in ingresso all'impianto, la loro tipologia, le attività di recupero, i quantitativi annui di rifiuti trattati e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti corrispondano a quelli indicati nella comunicazione inviata alla Provincia di Verona in conformità quindi a quanto indicato dalle norme indicate dalle norme tecniche del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Avvertenze La validità del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 1543/2012, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona. Qualora la ditta non provvedesse in tal senso, la Provincia di Verona procederà all'emissione di un divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152/2006.

La presente iscrizione al Registro Provinciale scade il 10 aprile 2017.

Prima¹⁰ della scadenza e comunque in caso di modifica sostanziale¹¹ delle operazioni di recupero, la ditta deve rinnovare la comunicazione di esercizio dell'attività utilizzando l'apposita modulistica.

Il permanere dell'iscrizione al Registro provinciale è subordinata al versamento, entro il 30 aprile di ciascun anno, dei diritti annuali di iscrizione, nell'importo determinato dal decreto ministeriale 350/1998 in base alla quantità complessiva annua di rifiuti avviati a recupero.

La validità del numero del registro provinciale è subordinata alla presentazione a questo settore delle analisi/test di cessione sui rifiuti o sulle materie prime seconde indicati dalla norma vigente, nei termini e con le modalità previste dagli art. 8 e 9 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificati dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, dalla d.G.R.V. n. 1972 del 19 maggio 1998 e dalla circolare provinciale del 27 luglio 2006¹².

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 la Provincia di Verona si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art. 71 sulle dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante dell'impresa.

Sono demandati all'A.R.P.A.V. i controlli successivi al fine di verificare che l'attività di recupero in questione rispetti la normativa ambientale di riferimento.

¹⁰ La comunicazione di rinnovo va presentata con congruo anticipo, almeno 3 mesi prima della scadenza, onde consentire alla Provincia di Verona di svolgere le verifiche d'ufficio.

¹¹ Per modifica sostanziale si intende un potenziamento dell'impianto che possa produrre effettivi negativi sull'ambiente. Le modifiche sostanziali diventano operative con il decorso di 90 giorni dalla loro comunicazione alla Provincia di Verona.

¹² Iscritta al n. 64162 del 27 luglio 2006 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

Il presente atto è adottato nel rispetto delle attribuzioni di competenza stabilite dal decreto legislativo n. 152/2006 e non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa al legale rappresentante della ditta Impresa Chesini s.n.c. di Chesini Ernesto e Figli, al Comune di Pescantina, al dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto, al Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.L.S.S. 22 e al responsabile dell'ufficio Giunta di questa Provincia.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo¹³ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica¹⁴.

Il dirigente
Carlo Poli

¹³ Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

¹⁴ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.